

Convenzione per adesione relativa all'accesso al sistema telematico dell'INAIL per la consultazione della banca dati CUD

fra

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni Lavoro., CF 011655400589, con sede in Roma, Via IV Novembre 144 in persona del Direttore Centrale della Ragioneria.....

e

CAF.....,

- vista la nota dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2002 che autorizza i CAF, previa delega dell'interessato, ad estrarre i CUD presso l'INPS;
- visto il comma 114 dell'art.1 della legge 228/2012 che impone agli Enti previdenziali di rendere disponibile in modalità telematica la Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati;
- considerato che l'INAIL intende ampliare i canali di acquisizione del modello CUD per agevolare la propria utenza, anche mediante stipula di accordi per adesione con i CAF;
- ritenuto che l'acquisizione del modello al momento dell'adempimento degli obblighi fiscali costituisca una semplificazione oltre che per i dichiaranti anche per i CAF che li devono assistere;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'Istituto consente in via non esclusiva al CAF prelevare i modelli CUD, predisposti dall'INAIL, con accesso diretto al proprio portale o per il tramite del portale INPS, utilizzando le medesime credenziali di accesso già in uso. Tale operazione avverrà nel rispetto dei protocolli informatici stabiliti dall'INAIL al cui scrupoloso rispetto i CAF aderenti si dovranno attenere.

Art.2

Il CAF si impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti acquisiti, previa autorizzazione del soggetto titolare del CUD. E' onere del CAF conservare per almeno cinque anni l'originale della delega unitamente alla copia del documento d'identità del delegante, nei cui confronti il CAF risponde in ordine alla gestione dei dati personali e sensibili a norma delle disposizioni sulla privacy. L'INAIL si riserva di effettuare verifiche a campione in merito al rispetto delle procedure ed ai criteri indicati nel presente articolo.

Art.3

A fronte della disponibilità dell'Istituto, come manifestata nei punti precedenti, il CAF si impegna a svolgere una azione/servizio informativo nei confronti degli assistiti INAIL informandoli sull'oggetto della presente convenzione (attraverso, ad esempio: pubblicazioni da esporre presso gli uffici, avvisi inseriti sui siti informatici). Ciò faciliterà l'attività dichiarativa del cittadino in occasione della presentazione della propria dichiarazione dei redditi presso il CAF

Art. 4

Al fine di consentire il monitoraggio dei CUD acquisiti, il CAF si impegna a comunicare all'INAIL, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, l'elenco dei soggetti che hanno acquisito copia del modello.

Art.5

La violazione delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 2 comporta l'immediata risoluzione della convenzione stessa e la disattivazione dell'accesso al servizio da parte del CAF. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.

In ogni caso si applicano le disposizioni generali, anche in ambito sanzionatorio, previste dalla disciplina vigente nelle ipotesi di violazione del trattamento dei dati personali.

Il CAF solleva l'Istituto da ogni responsabilità fatta valere dagli assistiti in ordine all'eventuale tardiva e/o erronea consegna dei CUD (o altra documentazione) richiesta secondo le modalità descritte nei precedenti artt. 1 e 2 della presente convenzione.

Art.6

La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 60 giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione, prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare alla controparte con 60 giorni di preavviso fatte salve le ipotesi di cui all'art.5.

L'intervenuto recesso da parte del CAF non esonera lo stesso dagli obblighi di evasione e consegna dei CUD, la cui richiesta, formulata dai singoli assistiti, sia già stata inoltrata all'Istituto prima della scadenza del termine di preavviso (60 giorni).

Art.7

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione il foro competente è quello di Roma.

Art.8

Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.

Roma,